



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione di “Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura”, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Carciofo Spinoso di Sardegna”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 94 del 3 febbraio 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Carciofo Spinoso di Sardegna”;

Visto il Regolamento (UE) n. 328 del 26 febbraio 2016 con il quale l'Unione europea ha accolto la richiesta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Carciofo Spinoso di Sardegna”;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto 31 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.270 del 18 novembre 2013 con il quale "Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura" con sede in Sassari, Località Bonassai SS 291 km 18,6, è stato designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna";

Vista la nota del 23 dicembre 2016 con la quale il "Consorzio di tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP" conferma "Agris Sardegna – Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura", quale struttura di controllo della denominazione protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna" ;

Visto l'articolo 2 del sopra citato decreto 31 ottobre 2013 il quale prevede che per i controlli sulla denominazione protetta in argomento "Agris Sardegna – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura" applica il piano di controllo e il tariffario già approvati;

Considerato che il piano di controllo e il tariffario risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna";

D E C R E T A

Articolo 1

(Autorizzazione)

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali, "Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura" con sede in Sassari, Località Bonassai SS 291 Km 18,6, è designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli, previsti dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna" , registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 94 del 3 febbraio 2011.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 2

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. "Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 3

(Durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all'art 1 ha durata triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno di designazione il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione "Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura" è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 4

(Obblighi di comunicazione)

1. "Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna", delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. "Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

3. "Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura" è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 5
(Vigilanza)**

"Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura" è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)